COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

III.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e non approvazione*):

FERRARI RICCARDO e BASILE GUIDO: Modifica alla legge 26 marzo 1953, n. 188, concernente esami di abilitazione alla libera docenza. (178) 11

PRESIDENTE 11, 12, 13, 15, 16
TRABUCCHI, *Relatore* 11, 14, 15
D'AMBROSIO 12
CAVALIERE ALBERTO 12, 13
BERTINELLI 12
ERMINI 12, 16
BARTESAGHI 13
LOZZA 13, 16
CAVALIERE STEFANO 13, 16
FABRIANI 13, 15
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 14
MORO 15, 16
CARONIA 16

Votazione segreta:

PRESIDENTE 17

La seduta comincia alle 10.

TITOMANLIO VITTORIA, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge dei deputati Ferrari Riccardo e Basile Guido: Modifica alla legge 26 marzo 1953, n. 188, concernente esami di abilitazione alla libera docenza. (178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Riccardo e Basile Guido: Modifica alla legge 26 marzo 1953, n. 188, concernente esami di abilitazione alla libera docenza.

Il relatore, onorevole Trabucchi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TRABUCCHI, *Relatore*. Questa proposta di legge mira a far sì che i mutilati e gli invalidi di guerra possano ottenere la docenza oltre il limite prescritto dalla legge 26 marzo 1953.

La dibattuta questione del numero chiuso od aperto delle libere docenze interessa soprattutto le facoltà di medicina, perché per le altre sono più numerosi i posti a concorso che gli aspiranti. Si sente dire in generale che con il numero chiuso si vuol dare alla docenza un maggior prestigio riservandola a pochi e si parla di un abuso del titolo di « professore », che verrebbe usato soprattutto a fine di lucro. Noi dobbiamo però considerare che vi sono nelle nostre cliniche e nei nostri istituti molti assistenti volontari, privi di stipendio, i quali esercitano sia la funzione didattica sia la funzione di contributo alla ricerca scienti-

fica, e che frequentano le cliniche e gli istituti soprattutto in vista di questa distinzione. Ora se noi restringessimo la possibilità per costoro di avere questo titolo, certamente finiremmo per isterilire la vita scientifica delle nostre cliniche e dei nostri istituti e li renderemmo meno adeguati ai loro scopi. Per questo, anche coloro i quali, in genere, sono propensi a concedere un numero molto limitato di docenze, quando, come membri di commissioni di docenza, si trovano di fronte al problema pratico, insistono perché il numero stabilito venga superato. È quello che accade per le sessioni di docenza di quest'anno, nelle quali i posti a disposizione sono assai inferiori al numero delle domande presentate da studiosi che, per la maggior parte, sono meritevoli del titolo.

Questa premessa ha soltanto lo scopo di inquadrare il problema. Ciò che si chiede è un allargamento molto limitato del numero di abilitazioni alla libera docenza, a beneficio dei mutilati ed invalidi di guerra. Ora io ritengo che se si dovesse fare una deroga soltanto per i mutilati e gli invalidi di guerra, non so se effettivamente ne varrebbe la pena. Se invece vogliamo tener conto del fatto che ancor oggi molti di quelli che hanno partecipato alla guerra, come combattenti o come partigiani, si trovano in condizioni di inferiorità rispetto ad altri che hanno avuto più agio di dedicarsi alla ricerca scientifica, allora dobbiamo comprendere anche costoro in questo allargamento. Mi riservo pertanto di presentare un emendamento in questo senso

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

D'AMBROSIO. Nella relazione del nostro relatore mi è sembrato di notare una contradizione. Egli ha fatto osservare che le libere docenze sono inflazionate soprattutto per colpa dei medici, i quali la chiedono per un fine professionale; e mentre si è dichiarato contrario al numero aperto, vuole poi fare una eccezione per i mutilati e gli invalidi di guerra.

Io credo che sia un non senso, dopo tanto tempo, allargare ancora le maglie per favorire costoro che avrebbero potuto presentarsi alle libere docenze già precedentemente.

CAVALIERE STEFANO. Sono studi che richiedono anni.

D'AMBROSIO. È tempo ormai di riportare la scuola italiana alla sua normalità. Io sono contrario ad ogni allargamento, sia pure che favorisca gli invalidi e i reduci.

BERTINELLI. Io desidererei dalla cortesia del relatore due informazioni: la prima è se di questo problema, di porre cioè i mutilati e invalidi fuori del numero chiuso, si è discusso quando si è fatta la legge 26 marzo 1953, legge recentissima; la seconda è se l'impostazione della proposta sia compatibile con la disposizione di carattere generale a favore dei mutilati ed invalidi applicata in tutti i concorsi dello Stato, che riserva loro una certa percentuale dei posti disponibili: qui, infatti, il numero dei posti sarebbe illimitato.

ERMINI. Io vorrei fare anzitutto una osservazione di carattere generale che non si riferisce soltanto a questa proposta di legge. Noi abbiamo discusso di questo problema delle libere docenze pochi mesi fa. La legge porta infatti la data del 26 marzo 1953. Mi ricordo che allora noi fummo favorevoli all'abolizione del numero chiuso, riservando alla responsabilità delle commissioni di selezionare i veramente meritevoli. Il Senato fu di parere contrario ed insistette per il numero chiuso. La legge tornò qui, e noi vi acconsentimmo. Questo è avvenuto sei mesi fa, e noi non possiamo oggi tornare a chiedere il numero aperto, anche per una sola categoria. Mi pare che, dal punto di vista legislativo, non sia opportuno ritornare continuamente sulle leggi: la legge perde la sua stabilità e quindi la sua certezza.

Quanto alla proposta, essa vorrebbe stabilire il numero aperto soltanto per la categoria dei mutilati ed invalidi; il relatore propone, poi, di estendere il beneficio a tutti i combattenti. Ora lo sforzo della nostra passata discussione era stato nel senso di fare della libera docenza una istituzione veramente seria, essendo essa un po' degenerata, almeno in medicina. Noi ci affidavamo per questo alla saggezza delle commissioni; il Senato, per lo stesso fine, ha preferito invece il numero chiuso. Ora aprire questa porta ad una sola categoria non mi pare che sia giustificabile. Si dice che i mutilati e invalidi non hanno potuto attendere agli studi ed è stato osservato che si tratta di studi che implicano molto tempo. Giustamente allora anche i combattenti dovrebbero essere compresi nel provvedimento. Ma chi non ha atteso agli studi per un fine quanto si voglia nobile potrà avere da parte nostra qualsiasi altro riconoscimento, ma non questo dell'attestazione di una competenza che non ha. Noi dobbiamo difendere il prestigio della cattedra universitaria nell'interesse del paese. La relazione prospetta un'altra giustificazione e cioè che costoro non avrebbero potuto partecipare alle sessioni di libera docenza che si son tenute durante la guerra. Ma queste sono state una o due al massimo. Aprendo il numero chiuso

per i mutilati ed invalidi e per i combattenti mi pare che finiremmo per creare due categorie di liberi docenti: quelli normali, per merito di scienza, e quelli di guerra, che hanno avuto la cattedra alla buona, perché hanno potuto studiare meno. Se vogliamo aver fiducia nelle commissioni, stabiliamo il numero aperto per tutti, per evitare che qualcuno che meriterebbe la docenza più di altri, non possa averla perché il numero è chiuso ed evitando così che, col numero chiuso, la si dia invece ad un altro concorrente solo perché combattente.

Non trovo quindi vera giustificazione dell'allargamento delle libere docenze per questa categoria e in secondo luogo trovo che è pericoloso concedere questa facilitazione nell'ambiente dei professori, i quali vivono collegati gli uni agli altri e si distinguono soltanto per avere tutti superato un concorso e per essere più o meno diligenti, più o meno operosi. Non turberei la serenità accademica inserendo questi liberi docenti, diciamo, di guerra, accanto agli altri. Aboliamo piuttosto il numero chiuso e si lasci giudicare secondo il merito.

BARTESAGHI. Desidero aggiungere solo una parola: è sempre un po' antipatico parlare contro una proposta che mira a favorire categorie di persone che hanno sofferto a causa di tragici avvenimenti nazionali. A me pare che questo criterio di estendere le facilitazioni a tutti i settori venga ad offendere, a diminuire e quasi ad annullare lo stesso merito che queste categorie hanno, soprattutto se teniamo conto che, se è vero che queste persone hanno sofferto, altre hanno sofferto patimenti ancora più grandi e in modo irreparabile. Quindi, non portiamo oltre i giusti limiti questa preoccupazione di andare incontro a determinate categorie soprattutto quando le agevolazioni possono contrastare con esigenze obiettive, come nel caso che si sta studiando.

LOZZA. Mi riferisco alla relazione ed a quanto ha detto l'onorevole Ermini, astenendomi dunque dal ripetere cose che già sono state dette. Faccio soltanto osservare che vi è contrasto fra la relazione e l'articolo della proposta di legge. La proposta di legge vorrebbe dar modo di presentarsi agli esami di libera docenza a coloro che non poterono presentarsi ai precedenti esami. Ma nell'articolo non si fa alcuna menzione di questo. D'altra parte, in tutte le proposte di legge a favore di categorie colpite dalla guerra, abbiamo seguito il criterio di concedere facilitazioni ancora per una volta, perché disagi ve ne sono stati e ve ne sono ancora e solo così tutti coloro che sono stati colpiti dagli eventi bellici possono essere messi nelle stesse condizioni di coloro che hanno potuto studiare con tranquillità. Quindi, in questo senso restrittivo la proposta di legge è da accettare, e vorremmo anche che si aggiungesse, alla fine dell'articolo, la dizione: « reduci, combattenti e assimilati ». In tal modo, per una sola volta ancora, si offrirà una occasione favorevole ai mutilati, invalidi di guerra, reduci, combattenti e assimilati, e faremo così ciò che il relatore desidera: seguiremo cioè un esatto concetto di riparazione dando cioè modo a coloro a cui la legge si rivolge di provare se effettivamente essi si presentano soltanto ora perché non hanno avuto tempo di studiare; chiuderemo così definitivamente la questione.

CAVALIERE STEFANO. Sono contrario, non soltanto all'emendamento, ma anche alla proposta di legge nel suo complesso, sia per le ragioni che sono state ampiamente svolte, sia perché non dobbiamo dimenticare che qui siamo in tema di insegnamento universitario. Si tratta di docenze universitarie, si tratta di persone che svolgono corsi universitari. Pertanto, non ci possiamo permettere una eccessiva carità che non sarebbe comprensione, ma piuttosto una concessione che arrecherebbe dei vantaggi a pochi, ma che certamente recherebbe danno alla collettività, alla classe degli studenti, e certamente non darebbe una impronta di serietà all'istituto e all'insegnamento.

CAVALIERE ALBERTO. Concordo con l'onorevole Lozza: la legge non verrebbe abrogata, come dice l'onorevole Ermini, e la serietà non verrebbe compromessa per nulla, perché le persone appartenenti alla categoria in questione dovrebbero ugualmente sostenere gli esami. In sostanza, l'unica facilitazione sarebbe quella di avere la possibilità di presentarsi al concorso.

FABRIANI. Ho notato anch'io che la proposta di legge non riprende il motivo giustificatore esposto nella relazione la quale dice che questa agevolazione è attribuita a tutti coloro che non hanno potuto partecipare agli esami precedenti in cui vigeva il sistema del numero aperto. Si suppone quindi che, a quel tempo, gli appartenenti a queste categorie di reduci e combattenti possedessero le qualifiche per partecipare a quegli esami. Questo dovrebbe essere espressamente aggiunto nell'articolo della proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TRABUCCHI, *Relatore*. Mi riferisco a quanto ha detto l'ultimo interlocutore, perché anch'io avevo rilevato questa contraddizione che è stata messa in luce dall'onorevole Lozza. Deve essere chiaro che non si tratta di andare contro il principio in forza del quale il numero di docenze che di volta in volta si concedono deve essere in rapporto con quanto la scuola richiede, né che si vuole in alcun modo suggerire alle commissioni esaminatrici di usare, nei confronti di coloro che beneficeranno della presente legge, di criteri di maggiore larghezza. Si tratta invece soltanto di una disposizione che vuole tener conto del fatto che ancora oggi alcuni studiosi risentono del danno di avere dovuto sospendere la loro attività scientifica in rapporto con gli eventi bellici e tende a far sì che tali studiosi non si trovino, per il ritardo subìto, a competere a posti fissi con un numero maggiore di aspiranti.

La libera docenza ha una fisionomia sua particolare e mi sembra che spesso non se ne sia ben compreso lo spirito: i liberi docenti sono integratori degli insegnamenti ufficiali, ma non sono gli insegnanti ufficiali. Il titolare deve far lezione di fronte a un grandissimo numero di allievi, mentre il libero docente, che gli sta vicino, è a contatto con un limitato numero di allievi che egli direttamente può portare alla ricerca scientifica e a discutere con lui, ma l'insegnamento ufficiale spetta ai titolari delle cattedre. In questo senso, dato che il numero degli studenti è aumentato e l'esigenza scientifica è aumentata in maniera stragrande, questo istituto è utile: esso non porta aggravio economico allo Stato; si tratta soltanto di dare un titolo onorifico a chi tanto dà all'università italiana in generale.

L'onorevole Bertinelli ha chiesto se sia stato discusso questo problema quando si è formulata la legge del 26 marzo 1953. Credo che non si sia esaminato il caso particolare degli invalidi di guerra. D'altra parte, egli dice che in tutti i concorsi gli invalidi e reduci hanno un particolare beneficio. Questo concorso *sui generis* per la libera docenza non è alla stregua degli altri concorsi e, quindi, non vi si applica quella disposizione. Semmai, con la proposta di legge in esame, si verrebbe a far sì che quello che in generale si fa per gli altri concorsi si estenda in maniera analogica a questo.

L'onorevole Ermini diceva che la Commissione, che era in primo tempo favorevole al numero aperto e che poi ha aderito al principio del numero chiuso introdotto dal Senato, non può ora riaprire il numero, perché ciò andrebbe contro il principio della certezza della legge. In realtà si tratta di una modificazione che vuole soltanto rendere la legge più funzionale e più aderente a quei criteri che sono stati ritenuti più adatti.

D'altra parte, è stato detto dall'onorevole Ermini e dall'onorevole D'Ambrosio che questa qualifica professionale che si cerca da parte dei medici è in contrasto con gli interessi della scuola. Io non arriverei a dire questo; arriverei piuttosto a dire che l'università estende il suo potere di penetrazione attraverso questo titolo di distinzione che dà a quei medici che sono stati vicini per molto tempo al campo degli studi.

In quella rete meravigliosa di ospedaletti di provincia che esiste nell'Italia settentrionale, tutte le amministrazioni esigono, anche se non possono metterlo nel bando di concorso, che il primario abbia il titolo di docente. È una consuetudine invalsa, che valorizza tale titolo. Anzi, nella maggior parte dei casi, si tratta di professionisti pienamente degni del titolo che in tal modo restano per maggior tempo vicini all'università, la quale università non ha il solo compito di formare gli studenti, ma deve estendere il suo influsso anche al campo sociale.

Non vedo alcuna contradizione, dunque, se questo titolo è valorizzato nel campo professionale; sarà anzi un titolo che varrà anche di più. E non è il caso di dire quanto io sia d'accordo con ciò che diceva l'onorevole Lozza, che ha valorizzato la mia proposta tenendo conto anche di un sentimento di giustizia che noi dobbiamo dimostrare verso questi uomini di studio ai quali non vogliamo dare un titolo onorifico, ma ai quali dobbiamo evitare che si trovino in condizioni di inferiorità rispetto ad altri, giacché se avessero potuto, durante il periodo della guerra, dedicarsi alla ricerca scientifica, avrebbero certamente partecipato a sessioni di esami di docenza con ben minore sproporzione fra numero di posti e numero di concorrenti.

E' giusto quindi che essi siano posti nella stessa condizione in cui si sarebbero trovati prima. D'altronde, che la docenza sia salvaguardata nel suo prestigio è più che evidente, quando si pensi che le docenze vengono sempre conferite da professori d'università, gelosi delle loro prerogative e che quindi non useranno mai criteri di particolare indulgenza.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Indubbiamente la proposta di legge presenta parecchie incongruenze

e lacune. Intanto la relazione non è coerente con la formulazione dell'articolo; in secondo luogo non si capisce chiaramente se la norma si riferisca solo alla sessione del 1953 o a tutte quelle future. Qui si dice infatti: « In deroga della legge 26 marzo 1953, n. 188, e delle disposizioni vigenti per la sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza per l'anno 1953 »: ora, non esistono disposizioni per la sessione del 1953, ma esistono disposizioni di legge relative a tutte le sessioni.

Questo punto, intanto, andrebbe chiarito. Poi, quanto si dice « concorso fuori numero », si afferma una cosa inesatta, perché concorso vi è soltanto quando il numero è chiuso, quando cioè si hanno due giudizi, l'uno di idoneità, l'altro comparativo, mentre quando c'è soltanto il giudizio di idoneità non si può evidentemente parlare di concorso. Ad ogni modo, a parte questa inesattezza di espressione, per quanto riguarda il merito della proposta, nei suoi limiti originari, mi rimetto pienamente a ciò che vorrà decidere la Commissione. Questo per una serie di considerazioni di carattere giuridico e di carattere morale.

Debbo invece esprimere parere contrario per quanto riguarda l'estensione ai reduci e combattenti, sia perché in tal modo si andrebbe troppo oltre, sia perché non c'è, anche in altri campi, per i reduci e i combattenti una norma di favore così larga. Il principio generale è, infatti, che soltanto a parità di valutazione si debba preferire il reduce. Accordando una simile estensione, noi comprometteremmo veramente la serietà dell'istituto.

TRABUCCHI, *Relatore*. E' chiaro che il beneficio è concesso soltanto per la sessione di esami del 1953.

FABRIANI. Propongo formalmente che non si passi all'esame dell'articolo.

PRESIDENTE. Non si può procedere ad una votazione di questo genere poiché siamo in presenza di un articolo unico e, a norma del regolamento e delle consuetudini, non si può votare sul passaggio all'esame dell'articolo, dato che la discussione sul medesimo coincide con la discussione generale.

MORO. Formulo delle riserve su questa interpretazione, come ho già avuto occasione di fare altre volte in casi analoghi. Non ritengo che non si possa votare il non passaggio agli articoli quando si tratta di un articolo unico in quanto la votazione per il non passaggio alla discussione degli articoli è una votazione pregiudiziale. Pertanto, a mio avviso, il fatto che si tratti di un articolo unico o di più articoli non toglie alla Camera, e quindi, alla Commissione, il diritto di stabilire in sede pregiudiziale se sia o meno favorevloe alla discussione del testo della legge. Tanto più che si può pensare che il singolo articolo può essere oggetto di emendamenti o di una richiesta di votazione per divisione. Perciò ripeto, non si può privare l'Assemblea della possibilità di manifestare la sua avversione pregiudiziale ad un disegno di legge. Era questa la riserva che desideravo formulare.

PRESIDENTE. Mi permetto di fornire un chiarimento di natura regolamentare a questo proposito. Abbiamo seguito la prassi costante di non ammettere la richiesta di votazione per il non passaggio all'esame degli articoli quando si tratta di un articolo unico: ciò perché il regolamento stabilisce che la discussione dell'articolo coincide con la discussione generale. Essendo la discussione chiusa, non può porsi la questione di non passare alla discussione stessa, dato che questa è già avvenuta.

Si può avere una sola eccezione, quando è richiesta la votazione per divisione. In tal caso l'articolo unico si trasforma in più articoli e può aver luogo allora la discussione separata dei singoli brani dell'articolo dopo la chiusura della discussione generale. Ma una richiesta in questo senso non è stata formulata nel nostro caso.

D'altra parte, trattandosi di un articolo unico e dovendosi fare una sola votazione, per evitare possibili contrasti fra un voto palese e quello finale segreto, i momenti del voto di procedura e di merito vengono a coincidere sostanzialmente. Ad ogni modo, se lei insiste, onorevole Moro, io sottoporrò alla Commissione il suo appello al regolamento.

MORO. Mi rendo conto che l'articolo del regolamento, che io conosco, consente questo equivoco. Tuttavia rimango dell'opinione che la votazione sul passaggio alla discussione degli articoli significa una votazione generale preliminare sui criteri orientativi della legge, siano essi contenuti in un solo od in più articoli. Si tratta perciò di una vera e propria pregiudiziale che il singolo deputato ha sempre il diritto di proporre.

Mi rendo conto, ripeto, che la formulazione dell'articolo del nostro regolamento si presta ad un equivoco, tanto che la prassi della nostra Assemblea è stata effettivamente nel senso di non consentire la votazione sul passaggio alla discussione dell'articolo unico. Ritengo che la questione potrà essere riproposta in sede di Giunta del regolamento. La differenza fra le due votazioni è questa: che,

ponendosi in votazione un singolo emendamento, noi siamo chiamati ad esaminare il merito dell'articolo, mentre votandosi sulla pregiudiziale di non passaggio alla discussione, non siamo chiamati a votare sui singoli emendamenti. Pertanto si tratta di due posizioni che non si possono identificare. Ove siano stati presentati degli emendamenti, si hanno due votazioni diverse: quella pregiudiziale e quella di merito. Soltanto quando non siano stati presentati emendamenti le due votazioni materialmente, ma non idealmente, coinciderebbero.

PRESIDENTE. Le faccio presente che la richiesta non è già di non passare alla votazione, bensì di non passare alla discussione dell'articolo unico e poiché — ripeto — in questo caso la discussione dell'articolo unico coincide con la discussione generale, non è concepibile la richiesta di non passaggio alla discussione, che già si è svolta. Pertanto confermo la mia interpretazione, ma ove lei insistesse interpellerei la Commissione.

MORO. Non insisto anche perché la sua interpretazione è conforme alla prassi. Torno a ripetere, però, che in sede di Giunta del regolamento sarà opportuno chiarire questo punto che in passato ha già dato luogo a delle controversie.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« In deroga della legge 26 marzo 1953, n. 188, e delle disposizioni vigenti per la sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza per l'anno 1953, ai fini di stabilire il numero massimo delle abilitazioni per ciascuna disciplina, non si tiene conto delle abilitazioni alla libera docenza che saranno concesse ai mutilati e invalidi di guerra ».

Sono stati presentati due emendamenti, uno del relatore e uno dell'onorevole Lozza, che sono identici nella sostanza.

Quello del relatore è integralmente sostitutivo dell'articolo e suona così:

« In deroga della legge 26 marzo 1953, n. 188, per l'anno 1953 l'abilitazione alla libera docenza potrà essere conferita, anche oltre il numero massimo fissato per ogni disciplina, a quei candidati che abbiano presentato domanda per partecipare alle sessioni in atto nel tempo prescritto e che possano dimostrare di avere la qualifica di mutilato o di invalido di guerra, di combattente, reduce o assimilato ».

LOZZA. Non insisto sul mio emendamento.

CARONIA. Dichiaro che voterò contro l'emendamento del relatore e contro l'articolo unico perchè non trovo giusta questa discriminazione, trattandosi di una valutazione tecnica e non di una valutazione per meriti speciali.

Ma voterò contro anche per un'altra ragione. Noi, accogliendo l'emendamento Trabucchi, che limita questo privilegio a coloro che hanno già presentato domanda, commetteremmo una grave ingiustizia nei confronti di coloro che non hanno presentato domanda perché non sapevano che esistesse questa legge. Accogliendo questo emendamento, dovremmo implicitamente concedere una riapertura di termini affinché altri, che si trovano nelle condizioni richieste, possano fruire dei benefici concessi dalla legge.

Affinché non mi si attribuisca un eccessivo fiscalismo nei confronti di queste categorie, dichiaro che sarei favorevole ad abolire il numero chiuso, anziché stabilire queste ingiuste distinzioni.

CAVALIERE STEFANO. Voterò contro l'emendamento e contro la proposta di legge perché si tratta di salvare un principio. L'onorevole Sottosegretario ha dichiarato che il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli invalidi ed i mutilati. Osservo che se si fa questa concessione agli invalidi ed ai mutilati, il principio è inficiato e non vedrei perché dovrebbe negarsi questo beneficio anche ai combattenti che praticamente sono venuti a trovarsi nella stessa situazione degli invalidi e dei mutilati. Pertanto è necessario respingere questa norma o concedere a tutti questo beneficio.

ERMINI. Anch'io voterò contro l'emendamento e contro la proposta di legge. Le spiegazioni molto chiare fornite dall'onorevole relatore mi hanno convinto ancor di più dell'errore insito in questa proposta di legge, quello cioè di creare una categoria di privilegiati, che sanno di meno, anche nel mondo universitario che finora ne era rimasto immune. Qui si tratta di sapere o non sapere qualcosa, tanto più che la libera docenza non dà il pane. Non comprendo perciò perché possano adire alla cattedra universitaria elementi i quali hanno dichiarato apertamente che non possono concorrere con altri perché soccomberebbero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore del quale ho dato dianzi lettura.

(*Non è approvato*).

L'articolo unico resta quindi immutato.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

FERRARI RICCARDO e BASILE GUIDO: Modifica alla legge 26 marzo 1953, n. 188, concernente esami di abilitazione alla libera docenza (178):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	4
Voti contrari	33

(*La Commissione non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amato, Badaloni Maria, Bartesaghi, Bertinelli, Bianchi Chieco Maria, Buzzi, Caronia, Cavaliere Alberto, Cavaliere Stefano, Cavallaro Nicola, Cavallotti, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Grasso Nicolosi Anna, Lozza, Malagugini, Martino Gaetano, Marzano, Moro, Natta, Nicosia, Pino, Romanato, Savio Emanuela, Scaglia Giovambattista, Scalia Vito, Sorgi, Titomanlio Vittoria, Trabucchi e Vetrone.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI